

Regolamento Viaggi d'istruzione e visite di istruzione

Premessa

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; essi, pertanto, sono considerati parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione e sono riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di classe.

Essendo parte integrante dell'offerta formativa, infatti, è necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche.

I viaggi di cui sopra sono regolati negli aspetti generali dalla normativa vigente (C.M. n. 291/1992; C.M. n. 623/1996; Note del MIUR del 15/7/02, del 20/12/02, dell' 11.04.2012 ;), negli aspetti particolari dal presente regolamento.

Art 1 Definizione delle iniziative

Le tipologie di viaggio possono essere così sintetizzate:

Viaggi di istruzione:

si prefiggono di:

- arricchire la formazione generale della personalità degli studenti;
- migliorare la conoscenza del territorio italiano ed europeo nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali;
- conoscere e/o approfondire la lingua del paese, in caso di viaggio all'estero;
- acquisire cognizioni culturali integrative rispetto a quelle normalmente acquisite in classe;
- favorire la socializzazione.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e sono considerate integrazione alla preparazione generale di indirizzo o di uno specifico contenuto disciplinare. In questo ambito possono essere considerate visite guidate le seguenti esperienze:

- visite a mostre, musei, centri storici;
- visite a società o ditte per una maggiore integrazione col mondo del lavoro;
- partecipazione a convegni, a manifestazioni teatrali, fiere, parchi naturali, ecc.;

Tali iniziative non comportano alcun pernottamento fuori sede

Viaggi connessi con attività sportive: l'importanza formativa delle attività sportive le rende parte integrante del curriculum scolastico di ciascun allievo e di ciascuna classe in quanto positive esperienze di vita associativa; pertanto, possono configurarsi, a tutti gli effetti, come visite guidate o viaggi d'istruzione e devono rispettarne le regole:

- le manifestazioni sportive, organizzate dall'istituto, o tra istituti diversi; in questo contesto devono essere considerati i campionati studenteschi;
- campi scuola, di solito organizzati da associazioni specializzate in questo campo, ma possono essere anche direttamente organizzati dagli interessati.

- visita ad oasi protette, parchi nazionali o comunque a siti dove oltre all'attività prettamente sportiva possa essere associata una attività scientifica e/o comportamentale.
- **Art. 2 Organizzazione dei viaggi d'istruzione e visite guidate**

La procedura per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, interessa i seguenti organismi, con le responsabilità indicate:

a) Collegio Docenti

Al Collegio Docenti sono affidati i seguenti compiti:

- 1) designare la Commissione Viaggi d'istruzione e Visite guidate (di seguito abbreviata in Commissione Viaggi);
- 2) decidere gli obiettivi complessivi a cui i viaggi d'istruzione e le visite guidate devono attenersi.

b) Consiglio di Classe

I seguenti compiti sono affidati al Consiglio di Classe:

- 1) proporre, discutere e scegliere le visite guidate;
- 2) proporre, discutere e scegliere il viaggio d'istruzione
- 3) individuare un insegnante referente che curerà la progettazione delle visite guidate e/o dei viaggi d'istruzione utilizzando le schede fornite dalla Commissione Viaggi;
- 4) indicare gli insegnanti accompagnatori

c) Dirigente scolastico

- 1) Procede alla scelta dell'agenzia aggiudicataria del viaggio o della visita guidata, ai sensi del Regolamento di contabilità n° 44 del 2001;
- 2) Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe, il Dirigente scolastico nomina l'insegnante accompagnatore e, nel caso di più accompagnatori, il responsabile didattico ed organizzativo, con riferimento alle competenze ed alle responsabilità dello stesso.

d) Commissione Viaggi

La Commissione Viaggi, designata dal Collegio Docenti, deve essere formata almeno da tre rappresentanti ed ha i seguenti compiti:

- 1) raccordarsi con i Consigli di classe
- 2) predisporre delle schede di viaggi d'istruzione o di visite guidate da distribuire ai Consigli di Classe.
- 3) predisporre i piani dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, scelte dai Consigli di Classe, per la richiesta dei preventivi di spesa (compito affidato all'Ufficio Tecnico).
- 4) raccogliere, coadiuvata dai coordinatori di classe, tutta la documentazione necessaria all'effettuazione dei viaggi d'istruzione o visite guidate (adesioni degli studenti; dichiarazioni di responsabilità dei genitori, ecc..).

e) Ufficio Amministrativo

All'Ufficio Amministrativo spettano le seguenti competenze:

- 1) richiedere i preventivi di spesa sulla base dei progetti elaborati dalla Commissione Viaggi, almeno a tre agenzie di viaggi;

- 2) richiedere e controllare, sulla base delle ditte prescelte, le certificazioni, attestazioni o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza del mezzo di trasporto utilizzato per effettuare un viaggio d'istruzione o una visita guidata;
- 3) predisporre le delibere emanate dal Dirigente scolastico e approvate dal Consiglio d'Istituto.

f) Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva, eventualmente allargata alla Commissione viaggi:

- 1) predisporre il prospetto comparativo per ciascun viaggio o visita guidata;
- 2) esamina i prospetti comparativi e concorre con il Dirigente scolastico all'individuazione dell'Agenzia aggiudicataria dei viaggi.

f) Consiglio d'Istituto

Sulla base degli obiettivi decisi dal Collegio Docenti, delle scelte fatte dalla Commissione Viaggi, dei preventivi predisposti dall'Ufficio amministrativo, della completezza delle certificazioni e della selezione operata dal Dirigente scolastico, il Consiglio d'Istituto approva la copertura finanziaria in base alle disponibilità dell'Istituto.

g) Insegnante accompagnatore

Gli accompagnatori, nel numero di seguito indicato, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In presenza di studenti diversamente abili, sentito il parere del docente referente del gruppo H, il numero dei docenti sarà incrementato di una unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili.

Per particolari motivazioni, vagliate dal D.S., può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate del personale ATA, purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi.

Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche.

I docenti accompagnatori redigono una relazione consuntiva del viaggio da presentare alla Commissione viaggi.

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi di istruzione e visite guidate destinate alle classi non può essere superiore a sei giorni.
2. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 75% degli studenti frequentanti la classe.
3. Gli alunni che non partecipano svolgono regolare attività didattica;
4. I Consigli di classe devono individuare un accompagnatore;
5. La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:

Classi prime e seconde: visite guidate

Classi e terze: visite guidate; Ministage a Malta

Classi quarte: viaggio d'istruzione in Sicilia fino a quattro 4 giorni di attività didattica con 3 pernottamenti o in Italia fino a 5 giorni di attività didattica con 4 pernottamenti;

Classi quinte fino a 5 giorni di attività didattica all'estero

Gli scambi di classe all'estero e gli stages, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni.

5. I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati entro il 30 aprile. Unica eccezione è rappresentata dalla partecipazione alle rappresentazioni teatrali di Siracusa che si svolgono nei mesi di Maggio e Giugno.

6. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

7. Tutti i partecipanti alle uscite e/o viaggi devono essere in possesso di un documento di identificazione personale; nel caso di viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio. Gli alunni devono anche avere con sé la tessera sanitaria.

8. La copertura finanziaria è a carico degli alunni per l'intera quota di partecipazione. Una parziale copertura finanziaria, deliberata di volta in volta dal Consiglio d'Istituto, è di norma prevista solo per i viaggi d'istruzione delle classi quinte.

9. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal C.I.

Art. 4 Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, e farne uso.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
- non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- durante le visite alla città che il gruppo si mantenga unito e si attenga alle indicazioni degli accompagnatori;
- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Si ricorda, inoltre che

- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 5 Costi

1. I C.C, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.

2. Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.

3. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.

4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto il rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.

Art. 6 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento proposto dal Collegio dei Docenti nella seduta deled approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del entrerà in vigore il 5° giorno dopo l'affissione all'Albo dell'istituto.

Sarà cura del Dirigente Scolastico consultare gli studenti a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 249/98.

Il Dirigente Scolastico
